

LA LITURGIA NELLE COSTITUZIONI E NEI REGOLAMENTI GENERALI DELLA SOCIETÀ SALESIANA

Armando CUVA, sdb

Premessa

L'8 dicembre 1984 è stato promulgato il nuovo testo delle Costituzioni¹ e dei Regolamenti generali della Società di san Francesco di Sales.

Ambedue i documenti trattano anche della liturgia, offrendo una serie di elementi che delincono la dimensione liturgica della vita salesiana.

Scopo del presente studio è di esaminare, da questo particolare punto di vista, i due documenti. Il nostro esame si rivolgerà agli articoli delle Costituzioni e dei Regolamenti generali che toccano il tema liturgico (cfr Appendice I).

Daremo uno speciale risalto a quegli articoli delle Costituzioni nei quali l'argomento liturgico è maggiormente sviluppato, in particolare agli articoli 88,89,90. Esamineremo anche gli articoli che trattano soltanto indirettamente della liturgia. Si darà anche, quindi, largo spazio agli articoli nei quali si parla in genere della Parola di Dio e della preghiera.

Passeremo in rassegna i vari temi, raggruppandoli secondo un ordine che ci è sembrato il più opportuno (cfr Indice generale). Il testo base sarà quello delle Costituzioni.

Concluderà il nostro studio una breve raccolta di testi "boschiani" riguardanti la liturgia (cfr Appendice II).

Ci auguriamo che questa ricerca possa contribuire ad una migliore conoscenza dell'importanza della liturgia nella vita salesiana. Ci si sentirà allora maggiormente impegnati a celebrare bene le azioni liturgiche, per attingere da esse, come da ricche fonti, per il continuo sviluppo della vita spirituale.

Roma
Università Pontificia Salesiana
24 maggio 1986

1. L'Eucaristia

(C 36, 66, 84, 88; R 70, 76)

Il mistero eucaristico occupa un posto centrale nell'economia sacramentale e, quindi, nella vita stessa della Chiesa. Tutti i cristiani, in particolare le anime consacrate, devono saper vivere questo mistero per realizzare la loro vocazione. Lo comprese bene Don Bosco. Egli non solo diede un ricco e convincente esempio di pietà eucaristica, ma affidò anche l'Eucarestia ai suoi figli spirituali come ideale da perseguire costantemente, facendone pure una colonna del suo sistema educativo.

Le Costituzioni salesiane toccano il tema dell'Eucarestia in quattro articoli (36, 66, 84, 88); i Regolamenti generali in due articoli (70, 76).

Merita un'attenzione speciale l'articolo 88 delle Costituzioni, che tratta esclusivamente, con una certa ampiezza, dell'Eucaristia. Ecco il testo:

(Comunità unificata dall'Eucaristia)

C 88 «L'ascolto della Parola trova il suo luogo privilegiato nella celebrazione dell'Eucaristia. Essa è l'atto centrale quotidiano di ogni comunità salesiana, vissuto come una festa in una liturgia viva.

La comunità vi celebra il mistero pasquale e comunica al corpo di Cristo immolato, ricevendolo per costruirsi in Lui come comunione fraterna e rinnovare il suo impegno apostolico.

La concelebrazione mette in evidenza le ricchezze di questo mistero: esprime la triplice unità del sacrificio, del sacerdozio e della comunità, i cui membri sono tutti al servizio della stessa missione.

La presenza dell'Eucaristia nelle nostre case è per noi figli di Don Bosco, motivo di frequenti incontri con Cristo. Da Lui attingiamo dinamismo e costanza nella nostra azione per i giovani».

C 87 L'articolo, conviene sottolinearlo, porta il titolo «Comunità unificata dall'Eucaristia». Esso costituisce la logica continuazione del precedente articolo 87, intitolato «Comunità in ascolto della Parola». Va letto, inoltre, nel contesto del capitolo in cui si trova collocato, il capitolo VII «In dialogo con il Signore».

1.1 *Eucaristia e Parola di Dio*

Il Signore ci invita a dialogare con Lui. Egli ci rivolge la sua parola, attendendo la nostra risposta. Il dialogo ha diverse possibilità di realizza-

zione. Si realizza anche nella liturgia. In essa, infatti, «Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera» (SC 33).

La realizzazione del dialogo nella liturgia ha uno speciale valore.

Innanzitutto grazie alla speciale presenza di Cristo nella liturgia, in particolare nella proclamazione della parola che avviene in essa. La liturgia, infatti «è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo» (SC 7). Egli, in particolare, vi «è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura» (l.c.)

Nella liturgia, inoltre, è anche specialmente presente la Chiesa, Corpo Mistico di Gesù Cristo. Essa si pone in attento ascolto della Parola di Dio; la sua preghiera è una risposta particolarmente autorevole ed efficace. Alla dignità della Parola di Dio ascoltata corrisponde l'eccellenza, la nobiltà e l'intensità della preghiera della Chiesa.

«Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l'efficacia» (l.c.).

Ciò vale soprattutto della celebrazione dell'Eucaristia, mirabile, insuperabile incontro tra la Parola di Dio e la preghiera della Chiesa. Giustamente, dunque, l'articolo 88 delle Costituzioni dice che «l'ascolto della Parola trova il suo luogo privilegiato nella celebrazione dell'Eucaristia». La comunità salesiana è comunità in abituale ascolto della Parola di Dio, come ricorda l'articolo 87 delle Costituzioni; lo è in modo particolare quando celebra l'Eucaristia, soprattutto nella sua prima parte chiamata «Liturgia della Parola», distinta dalla parte chiamata specificamente «Liturgia eucaristica».

1.2. *Centralità dell'Eucaristia nella comunità salesiana.*

La celebrazione dell'Eucaristia è qualificata, sempre nell'articolo 88 delle Costituzioni, come «l'atto centrale quotidiano di ogni comunità salesiana». Il testo recepisce la dottrina del Concilio Vaticano II sulla centralità dell'Eucaristia nella comunità cristiana in genere (cfr specialmente PO 5; CD 30), applicandola alla comunità salesiana.

Ben a ragione in uno dei documenti del Capitolo generale speciale del 1971-1972 si affermava: «In spirito di fedeltà alla costante tradizione della nostra Famiglia, dobbiamo sentire il bisogno di riconquistare, nella ricchezza di una visione rinnovata secondo il Vaticano II, la "centralità"

dell'Eucaristia nella nostra vita personale e in quella della nostra Comunità apostolica come educatori della gioventù» (CGS p. 345, n. 542).

A causa di questa sua centralità nella comunità salesiana, l'atto della celebrazione eucaristica «è vissuto» — si dice nell'articolo — «come una festa in una liturgia viva». Ne segue che una comunità salesiana, priva, senza valide giustificazioni, di tale atto centrale quotidiano, si troverebbe fortemente sbilanciata e impoverita, sarebbe sommersa dalla ferialità delle sue attività e resa inetta ad un influsso pienamente vitale nel suo apostolato.

Vengono anche indicati i motivi della centralità dell'Eucaristia, con riferimento, sempre, al rapporto «Eucaristia-comunità salesiana».

Il primo grande motivo: l'Eucaristia è per la comunità salesiana, come d'altronde per ogni cristiano e per ogni comunità cristiana, celebrazione del mistero pasquale, sacramento della Pasqua di Cristo. Si viene in essa a contatto con il principale evento della storia della salvezza, ripresentato sacramentalmente, e si partecipa vitalmente alla grazia che da esso promana.

Altro motivo della centralità dell'Eucaristia: celebrando l'Eucaristia, si «comunica al corpo di Cristo immolato». Si comunica cioè al mistero di Cristo riattualizzato, durante la celebrazione eucaristica, con particolare sottolineatura della Pasqua, immolazione gloriosa di Cristo. Nessuna'altra comunicazione al mistero di Cristo è talmente intensa e ricca come quella che si realizza nella celebrazione eucaristica.

Essa ha un grande valore anche perché permette di raggiungere lo scopo ultimo dell'Eucaristia, che è quello di fare di tutti i comunicanti un solo corpo e un solo spirito e di rinsaldare così l'unità della Chiesa. Si riferisce proprio a tale valore dell'Eucaristia l'articolo 88 delle Costituzioni quando dice che la comunità salesiana riceve il corpo di Cristo «per costruirsi in Lui come comunione fraterna». È nella comunione eucaristica che trova il suo vero fondamento l'unione tra i membri della comunità salesiana.

Altro scopo della comunione al corpo di Cristo: la comunità salesiana intende mediante essa «rinnovare il suo impegno apostolico». Chiamata ad assolvere una difficile missione nel particolare settore affidatole, la comunità trova nell'Eucaristia il segreto della sua fedeltà e della sua costanza, la forza per proseguire coraggiosamente il suo quotidiano, a volte monotono e faticoso, itinerario di salvezza.

1.3. Valore della concelebrazione eucaristica.

È noto che molte comunità salesiane hanno un notevole numero di confratelli sacerdoti che non sono impegnati a celebrare ogni giorno l'Eucaristia per motivi di ordine pastorale. È pure nota l'insistenza con cui nei documenti ecclesiali, anche recenti, viene raccomandata ai sacerdoti la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, anche quando non è possibile che vi partecipino i fedeli (cfr PO 13; PAOLO VI, *Enc. "Mysterium fidei"* —3.9.1965—, in AAS 57 —1965—, 761-762; CIC, cann. 276 §2,2°; 904; [663. §2]). Si fanno eco di tale raccomandazione i Regolamenti generali quando, riferendosi, nell'art. 70, a tutti i membri della comunità salesiana, dicono: «Tutti i confratelli saranno fedeli alla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia».

Risulta allora quanto mai opportuno, nell'articolo 88 delle Costituzioni, il richiamo alla concelebrazione eucaristica con l'implicito invito a valorizzare tale forma di celebrazione. Si dice che «la concelebrazione mette in evidenza le ricchezze» del mistero eucaristico, di cui si è parlato prima. Per la presentazione di tali ricchezze si ricorre alla dottrina contenuta in autorevoli, e pur essi recenti, documenti ecclesiali (cfr specialmente SC 57; CONGR. DEI RITI, *Istr. "Eucharisticum Mysterium"* —25.5.1967—, 47; *Principi e Norme per l'uso del Messale Romano* 153). Essa, riferita alla comunità salesiana, viene sintetizzata così: la concelebrazione eucaristica «esprime la triplice unità del sacrificio, del sacerdozio e della comunità, i cui membri sono tutti al servizio della stessa missione».

«Unità del sacrificio»: nella concelebrazione eucaristica si mette in particolare risalto che viene ripresentato da più sacerdoti con un unico atto sacramentale l'unico sacrificio di Cristo. «Unità del sacerdozio»: conceleblando l'Eucaristia i sacerdoti mettono maggiormente in evidenza la loro partecipazione all'unico sacerdozio ministeriale, proprio nell'atto più nobile del suo esercizio, posto collegialmente, in stretto collegamento con il sacerdozio fontale di Cristo. «Unità della comunità», anzi di tutto il popolo di Dio: l'azione concorde di tutti i partecipanti alla concelebrazione eucaristica, sacerdoti e laici, è segno molto eloquente del vincolo di comunione esistente tra i membri della Chiesa e delle sue singole comunità.

Tutto ciò si realizza di per sé in ogni celebrazione eucaristica; si tratta, infatti, di prerogative sue proprie. Ma riceve una maggiore, più viva ed efficace espressione nella concelebrazione eucaristica, grazie alla parti-

colare abbondanza e ricchezza dei segni posti in atto in essa. Ne segue che la santa Messa concelebrata è nelle comunità preclara e insigne forma di celebrazione eucaristica (cfr CONGR. PER IL CULTO DIVINO, *Dichiarazione sulla concelebrazione eucaristica* —7-8-1972—, 3c).

Anche le comunità salesiane, approfondendo sempre più tale dottrina e dando alla concelebrazione eucaristica la dovuta preferenza, attingeranno più pienamente alle ricchezze dell'Eucaristia, per assicurare un costante ritmo vitale alla loro vita.

1.4 *Presenza eucaristica nella comunità salesiana*

L'ultima parte dell'articolo 88 coglie un tratto caratteristico della vita della comunità salesiana, propriamente nel versante della pietà eucaristica: gli incontri dei membri della comunità con Cristo eucaristicamente presente in essa.

Si parte dal presupposto della continua presenza dell'Eucaristia nei tabernacoli delle nostre chiese e oratori (per la prescritta conservazione della SS. Eucaristia nelle chiese e negli oratori delle case religiose cfr *CIC*, can. 934, §1). Dell'importanza della presenza eucaristica nelle case religiose parla chiaramente il Codice di diritto canonico nel canone 608, dove si legge: «Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità». Si tocca qui un particolare aspetto della centralità dell'Eucaristia nelle comunità religiose.

I salesiani hanno al riguardo una inconfondibile e ricca tradizione, affidata loro da Don Bosco stesso. Le Costituzioni si limitano a trattarne un punto particolare.

Dopo aver accennato alla consolante realtà della presenza dell'Eucaristia nelle nostre case, affermano chiaramente che tale presenza è per i figli di Don Bosco «motivo di frequenti incontri con Cristo». Si usa il termine «incontri» al posto del termine «visite» usato nelle precedenti edizioni delle Costituzioni. Più che il termine interessa la sostanza: il farsi cioè «presenti» presso Cristo Signore «presente» sacramentalmente nel tabernacolo.

Per la piena comprensione del valore dell'incontro di queste due presenze andrebbero riletti attentamente i numeri 1-5, 87-89 del «Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico» (edizione italiana). Basti solo ricordare che la presenza di Cristo nel sacramento eucaristico deriva dal sacrificio eucaristico e tende alla comunione, sacramentale e spiritua-

le, e che i fedeli, godendo di tale presenza, devono lasciarsi attrarre a partecipare più profondamente al mistero pasquale di Cristo (cfr *Rito* 88).

Ciò ha una particolare importanza per i religiosi. Essi devono fare il possibile per raccogliersi ogni giorno in adorazione presso il Signore presente nel tabernacolo (cfr *CIC*, can. 663, §2).

Gli incontri del salesiano con Cristo presente nell'Eucaristia dovrebbero essere «frequenti» perché sono facili ad essere realizzati. Non c'è, generalmente, molta strada da fare per recarsi in chiesa o nell'oratorio; vi si passa spesso davanti. C'è solo da programmare bene le singole giornate per arricchirle di alcune soste presso il tabernacolo, di cui almeno una sia di una certa consistenza.

Cosa ci si attende da tali soste-incontri con Cristo? Ci dicono le Costituzioni: «Da Lui attingiamo dinamismo e costanza nella nostra azione per i giovani». Si sottolinea l'influsso che l'Eucaristia deve esercitare nel nostro apostolato tra i giovani. Ma ci si può attendere molto di più, ben convinti che l'Eucaristia ha una ben più ricca carica di potenzialità, anche riguardo alla stessa vita personale. Era su tale linea, anche se con accentuazione della dimensione puramente devozionale-privata della pietà eucaristica, il testo del corrispondente articolo 61 delle Costituzioni del 1972, dove si leggeva: «Nelle visite frequenti all'Eucaristia ogni Salesiano esprime il suo fervore e gusta il personale incontro con Cristo».

La piena disponibilità del salesiano all'azione di Cristo e del suo Spirito sarà garanzia del suo totale coinvolgimento nel piano salvifico di Dio, alla cui realizzazione egli è tenuto a collaborare a titolo speciale.

Ci siamo soffermati a lungo ad esaminare l'importante articolo 88 delle Costituzioni che tratta dell'Eucaristia. Durante tale esame abbiamo citato l'articolo 70 dei Regolamenti generali, che tratta anch'esso dell'Eucaristia. Completiamo tale quadro accennando brevemente a quanto si dice dell'Eucaristia, in ben distinti contesti, negli altri tre menzionati articoli delle Costituzioni. Del menzionato articolo 76 dei Regolamenti generali parleremo in altra parte della nostra trattazione (cfr p. 34).

C 36 L'articolo 36 ricorda che l'Eucaristia, unitamente al sacramento della Riconciliazione, offre valide risorse nel campo della formazione giovanile. Anche su questo punto ci soffermeremo più avanti.

C 66 L'articolo 66, parlando della corresponsabilità dei salesiani nello spirito dell'obbedienza religiosa, considera l'ascolto della Parola di Dio e la celebrazione eucaristica come altrettanti mezzi con i quali esprimere e rinnovare la comune dedizione al divino volere. Ascoltando la Parola di

Dio si viene messi a contatto con la sua santissima volontà e ci si decide ad accettarla pienamente. La comunione fraterna, rafforzata dalla celebrazione eucaristica, è di grande aiuto per il comune generoso perseguimento delle mete indicate da Dio alla comunità.

- C 84 L'articolo 84, trattando degli atteggiamenti e dei mezzi per crescere nella pratica della castità, suggerisce, tra l'altro, al salesiano di alimentare il suo amore per Cristo alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Come già prima per l'obbedienza, nell'articolo 66, così adesso per la castità, nell'articolo 84, si fa leva sulla polivalente efficacia della Parola di Dio e dell'Eucaristia. Tale efficacia, nel settore della castità, si manifesta in un deciso orientamento a ciò che ne costituisce la più sicura motivazione: l'amore per Cristo. Si è così confermati, ce lo ricorda l'articolo 80 delle Costituzioni, nella scelta della «castità consacrata per il Regno» come di «un modo intensamente evangelico di amare Dio» e di amare in Lui i fratelli «senza divisione del cuore».

- C 80 Anche gli spunti forniti da questi articoli aiutano a comprendere sempre meglio il mistero eucaristico e ad accoglierne il benefico influsso per una costante fedeltà alla missione salesiana.

2. La Riconciliazione

(C 84, 90; R 174)

- C 36 Al tema dell'Eucaristia facciamo seguire subito quello del sacramento della Riconciliazione. Lo abbiamo trovato già presente nell'articolo 36 delle Costituzioni, a cui abbiamo appena accennato e che dovremo riprendere in seguito. Dobbiamo adesso vedere cosa ce ne dicono le Costituzioni negli articoli 84 e 90, e i Regolamenti generali nell'articolo 174.

Rivolgiamo la nostra attenzione in modo speciale all'articolo 90, dove il tema del sacramento della Riconciliazione ha un maggiore sviluppo. Lo riportiamo integralmente.

(Comunità in continua conversione)

- C 90 «La Parola di Dio ci chiama a una continua conversione. Consapevoli della nostra debolezza, rispondiamo con la vigilanza e il pentimento sincero, la correzione fraterna, il perdono reciproco e l'accettazione serena della croce di ogni giorno.

Il sacramento della Riconciliazione porta a compimento l'impegno penitenziale di ciascuno e di tutta la comunità.

Preparato dall'esame di coscienza quotidiano e ricevuto frequentemente, secondo le indicazioni della Chiesa, esso ci dona la gioia del perdono del Padre, ricostruisce la comunione fraterna e purifica le intenzioni apostoliche».

Questo articolo appare notevolmente modificato rispetto al corrispondente articolo 62 del testo provvisorio delle Costituzioni del 1972.

Nell'articolo il nostro tema viene presentato nel contesto del tema più ampio della conversione. L'articolo porta appunto il titolo «Comunità in continua conversione».

Esso, come l'articolo 88 delle Costituzioni sull'Eucaristia precedentemente esaminato, si trova nel capitolo intitolato «In dialogo con il Signore». Anche il sacramento della Riconciliazione, come l'Eucaristia, viene considerato, quindi, come uno speciale elemento del dialogo che deve svolgersi tra Dio e l'uomo.

2.1 *Parola di Dio-conversione-riconciliazione*

C 88

L'Eucaristia veniva considerata nell'articolo 88 delle Costituzioni in rapporto con la Parola di Dio. Parimenti il sacramento della Riconciliazione viene considerato, nell'articolo 90 delle Costituzioni, in relazione alla Parola di Dio che interpella l'uomo e lo chiama alla conversione e alla piena riconciliazione. È un tema questo che merita di essere approfondito.

Parola di Dio-conversione-riconciliazione: sono i tre momenti di un unico, anche se a volte lungo e tormentato processo. Dio, padre buono e misericordioso, volendo che il peccatore si converta e viva, gli fa giungere la sua parola di salvezza. Non sempre trova risposta adeguata. Ma quando la sua grazia riesce a vincere la durezza del cuore del peccatore, questi, accolto l'invito a convertirsi e a credere al vangelo (cfr *Mc* 1,15), intraprende il necessario itinerario di conversione, animato dalla fede, per giungere alla riconciliazione con Dio e con i fratelli nella Chiesa. Il sacramento della Riconciliazione costituisce per lui il momento culminante della sua risposta all'amore di Dio.

Anche il salesiano può perdere con il peccato l'amicizia di Dio, sciogliendo nello stesso tempo il vincolo di solidarietà con i fratelli. Fortuna-

to se, prestando docile ascolto alla Parola di Dio, compirà il suo itinerario di conversione per ottenere pienamente il dono della riconciliazione. Diversamente resterebbe seriamente compromessa la sua esistenza cristiana e religiosa.

Ma anche quando, con il soccorso della grazia di Dio e con gli aiuti che gli vengono dalla comunità cui appartiene, il salesiano riesce a tenersi lontano da gravi situazioni di peccato, esiste sempre per lui la triste possibilità di affievolire il suo amore per Dio e per i fratelli con mancanze per le quali sono chiamate in causa la sua responsabilità personale come anche quella della comunità. Ed ecco allora che anche in questo caso è necessario lasciarsi illuminare dalla Parola di Dio per una sempre più approfondita conversione al messaggio evangelico e per una crescente, sempre più sicura e garantita fedeltà all'amore di Dio e dei fratelli nell'ambito personale e comunitario.

Quanto abbiamo fin qui detto ci ha fatto comprendere l'importanza e la ricchezza del rapporto esistente tra Parola di Dio, conversione e riconciliazione. Alla luce di tale fondamentale rapporto è facile comprendere la seconda parte dell'articolo che parla di alcune modalità della risposta data alla chiamata di Dio alla continua conversione. Basti solo accennarvi. Si dice che tale risposta deve fondarsi innanzitutto sulla consapevolezza della propria debolezza, per concretarsi in altri particolari atteggiamenti: la vigilanza su sé stessi, il pentimento per le proprie mancanze, la correzione fraterna e il reciproco perdono, l'accettazione della croce quotidiana.

2.2. *Il sacramento della Riconciliazione*

Merita maggiore attenzione quanto si rileva espressamente, nelle restanti parti dell'articolo, a proposito del sacramento della Riconciliazione.

Esso è visto innanzitutto come il compimento dell'impegno penitenziale. Tale compimento è assolutamente necessario per coloro che «commettendo un peccato grave, hanno interrotto la comunione d'amore con Dio» (*Rito della Penitenza* 7). «Ma anche per i peccati veniali è molto utile il ricorso assiduo e frequente» al sacramento della Riconciliazione. Coloro, infatti, «che commettono peccati veniali, e fanno così la quotidiana esperienza della loro debolezza, con la ripetuta celebrazione della penitenza riprendono forza e vigore per proseguire il cammino verso la piena

libertà dei figli di Dio» (l.c. Cfr anche CIC, can. 988, §2). Si può aggiungere, di passaggio, che il periodico ricorso al sacramento è richiesto per l'acquisto delle indulgenze plenarie.

Va sottolineato che le Costituzioni vedono nel sacramento della Riconciliazione il compimento dell'impegno penitenziale non soltanto del singolo confratello, ma anche di "tutta la comunità". Perché viene implicata la comunità? Innanzitutto perché si può intendere che anche la comunità come tale può essere peccatrice. Essendo stata, allora, solidale nel peccato, deve esserlo anche nel fare penitenza (cfr *Rito della Penitenza* 5). Ma la comunità deve impegnarsi nella penitenza anche perché si sente coinvolta in un certo senso nelle colpe dei singoli. Ad imitazione di quanto fa la Chiesa, che, pur essendo santa, comprende nel suo seno i peccatori e sente, quindi, il bisogno di una continua purificazione, tralasciando mai di far penitenza e di rinnovarsi (cfr *LG* 8; *Rito della Penitenza* 3).

C 73 Va riferito a questo impegno penitenziale di cui parla l'articolo 90 delle Costituzioni il rimando che si fa, in margine all'articolo stesso, all'articolo 73' dei Regolamenti generali che tratta delle pratiche penitenziali. Toccheremo questo punto quando parleremo dell'anno liturgico.

La parte conclusiva dell'articolo 90 dà altri interessanti indicazioni sul sacramento della Riconciliazione.

Si ricorda innanzitutto che esso deve essere preparato dall'esame di coscienza quotidiano. Tale esame è un dovere richiamato ai religiosi dal Codice di diritto canonico, nel canone 664 (cfr anche *PO* 18). Esso è uno degli elementi della preparazione alla celebrazione del sacramento. Deve sfociare nel pentimento, nella richiesta del perdono, nella volontà di emendarsi. Ciò è richiesto dalla stessa natura e dignità del sacramento, privilegiato incontro con Dio infinitamente giusto e misericordioso. Senza la debita preparazione il sacramento della Riconciliazione si ridurrebbe ad un semplice e sterile atto rituale, ripetuto meccanicamente, o ad un vuoto esercizio psicologico (cfr *Rito della Penitenza* 7).

Si raccomanda poi di ricevere frequentemente il sacramento, secondo le indicazioni della Chiesa. Quali sono le attuali indicazioni in materia? Come già vedevamo, il numero 7 del «Rito della Penitenza», riferendosi in genere ai fedeli colpevoli di peccati veniali, parla di «ricorso assiduo e frequente» (cfr anche *CD* 30). Il Codice di diritto canonico, inoltre, parla di ricorso frequente al sacramento per i chierici (cfr can. 276, §2, 5°. Cfr anche *PO* 18), e per i religiosi (cfr cann. 630, §2; 664). Come si

vede, nei documenti citati non si precisa nulla a riguardo del ritmo di frequenza. Per i religiosi serve di orientamento la raccomandazione di ricorrere al sacramento due volte al mese, contenuta nel decreto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari dell'8 dicembre 1970 (cfr *AAS* 63 - 1971 - 318. Cfr anche E. GAMBARI, *Vita religiosa oggi...*, Ediz. Monfortane, Roma 1983, 386). Spetterà, in concreto, ai singoli determinare il ritmo di frequenza, sulla base di una esatta valutazione delle proprie esigenze spirituali, non disgiunta da un sentimento di profonda stima per il valore del sacramento.

R 174 Il Codice di diritto canonico prescrive ai superiori religiosi di provvedere «con premura, a norma del diritto proprio, che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei, ai quali possano confessarsi con frequenza» (can. 630, §2). Analoga prescrizione è contenuta nell'articolo 174 dei nostri Regolamenti generali, dove si dice del direttore salesiano: «Garantisca ai confratelli la possibilità di confessarsi frequentemente». Non si specifica altro nel nostro diritto proprio.

C 17 Sempre nell'articolo 90 delle Costituzioni si trovano interessanti indicazioni a riguardo degli effetti prodotti dal sacramento. Si ritiene legato ad esso il dono della «gioia del perdono del Padre». Tale particolare aspetto della gioia deve essere considerato uno dei principali tra i vari complementari aspetti (vita di grazia, testimonianza ai giovani...) di quella gioia che costituisce un elemento caratteristico dello spirito salesiano e della quale ci parla l'articolo 17 delle Costituzioni. Altro effetto prodotto dal sacramento: la ricostruzione della comunione fraterna. Essa è distrutta o almeno indebolita dal peccato. A tale disagio si pone rimedio con la grazia del sacramento, la cui efficacia raggiunge anche il piano delle relazioni del singolo con i fratelli. Ancora un altro effetto: la purificazione delle intenzioni apostoliche. Il sacramento aiuta a scoprire sempre più i valori veri e autentici della vita cristiana; fa, quindi, luce sui progetti apostolici, mostrandone i difetti e le incongruenze.

C 84 Si può completare questo quadro ricordando qui una preziosa annotazione contenuta nell'articolo 84 delle Costituzioni. Parlandosi della castità e dell'amore per Cristo che ne è il fondamento, si suggerisce di purificare umilmente tale amore nel sacramento della Riconciliazione. È anche questo uno dei grandi effetti del sacramento. Il salesiano ne terrà conto per ancorare saldamente la sua castità sul fondamento di un trasparente, luminoso, incandescente amore per Cristo.

Tanto più ricchi saranno questi e altri effetti del sacramento, quanto più accurata sarà la sua preparazione, quanto più ragionevolmente dosata la sua frequenza.

Le Costituzioni non dicono nulla sulle forme di celebrazione del sacramento. Non deve essere esclusa per principio la seconda forma indicata nel «Rito della Penitenza» con l'espressione «Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale». Dove, tenendo conto delle circostanze ambientali, la si ritiene possibile e opportuna, la si favorisca, almeno in particolari occasioni.

L'esame dei pur sobri testi delle Costituzioni e dei Regolamenti generali che si riferiscono al sacramento della Riconciliazione ci ha permesso di sottolineare alcuni punti della ricca dottrina su tale sacramento e di riflettere sulla notevole incidenza che esso può avere nella vita del salesiano e delle comunità salesiane. Grati a Dio per il dono della riconciliazione, pienamente partecipi della vita divina, si potrà attendere con gioia, entusiasmo e ottimismo agli interessi del Regno di Dio.

3. Il mistero di Cristo nel tempo

(C 89, 92; R 70, 73, 74, 75)

«Il mistero di Cristo nel tempo»: è intitolato così l'articolo 89 delle Costituzioni, che tratta della Liturgia delle Ore e dell'Anno liturgico. In realtà sia la Liturgia delle Ore sia l'Anno liturgico, anche se su un piano diverso, come vedremo, hanno lo scopo, proprio d'altronde a tutta la liturgia, di riattualizzare nel tempo esistenziale dell'uomo il mistero di Cristo. Il tempo viene così confermato nella situazione di santificazione in cui si trova già, in quanto è, prima, creatura di Dio, e in quanto, poi, si è realizzato in esso il mistero salvifico di Cristo.

La quotidiana articolata celebrazione dell'azione liturgica che va sotto l'espressione di «Liturgia delle Ore» contribuisce in modo speciale, unitamente alle altre azioni liturgiche, a rendere presente nella vita della Chiesa il mistero di Cristo. Altrettanto si dica dell'Anno liturgico, la complessa realtà, cioè, che, sviluppandosi per un periodo di 365 giorni, ha come suoi principali quotidiani fulcri la celebrazione dell'Eucaristia e la stessa Liturgia delle Ore.

Le Costituzioni e i Regolamenti generali trattano con molta sobrietà della Liturgia delle Ore e dell'Anno liturgico. Lo fanno nei capitoli intitolati «In dialogo con il Signore». Il testo più completo lo si trova nel summenzionato articolo 89 delle Costituzioni. Toccano anche il tema l'articolo 92 delle Costituzioni e gli articoli 70, 73, 74, 75 dei Regolamenti generali. Distinguiamo quanto nei suddetti articoli si riferisce alla Liturgia delle Ore e all'Anno liturgico. Ci fermiamo soprattutto ad esaminare l'articolo 89 delle Costituzioni che risulta distribuito in quattro commi (da noi contraddistinti con le lettere *a, b, c, d*). I primi due commi (*a, b*) riguardano la Liturgia delle Ore, gli altri due (*c, d*) l'Anno liturgico.

3.1. *La Liturgia delle Ore*

Riportiamo i primi due commi dell'articolo 89 delle Costituzioni relativi alla Liturgia delle Ore.

C 89 (a) «La Liturgia delle ore estende alle diverse ore del giorno la grazia del mistero eucaristico (Nota 1: cfr *IGLH* 10,12)».

(b) «La comunità, unita a Cristo e alla Chiesa, loda e supplica il Padre, nutre la sua unione con Lui (Nota 2: cfr *LG* 3) e si mantiene attenta alla divina volontà. Rimanendo per i chierici gli obblighi assunti con la loro ordinazione (Nota 3: cfr *CIC*, can. 1174, 1), la comunità celebra le Lodi come preghiera del mattino e il Vespro come preghiera della sera con la dignità e il fervore che Don Bosco raccomandava».

Il presente testo relativo alla Liturgia delle Ore è stato notevolmente modificato rispetto al corrispondente testo dell'articolo 60 della precedente formulazione provvisoria delle Costituzioni del 1972. Pur nella sua brevità, il nuovo testo contiene dati interessanti sulla Liturgia delle Ore. Meritano di essere considerati attentamente.

3.1.1. *Natura della Liturgia delle Ore.*

Le Costituzioni suppongono la ricca dottrina relativa a tale punto. Tutti sapranno che la Liturgia delle Ore è la «preghiera pubblica e comune del popolo di Dio» (*PN* 1) con spiccate dimensioni laudativa (cfr *PN* 15,16) e oraria (cfr *PN* 11). Le Costituzioni si limitano a illustrare un particolare aspetto della Liturgia delle Ore, precisamente il suo rapporto con l'Eucaristia.

Si dice che la Liturgia delle Ore «estende alle diverse ore del giorno la grazia del mistero eucaristico». In nota si rimanda ai numeri 10 e 12 di «Principi e Norme per la Liturgia delle Ore» (citati con la sigla *IGLH*). (Sono questi gli unici numeri di *PN* a cui rimandano le Costituzioni. Altri rimandi delle Costituzioni a documenti liturgici importanti sono quelli ai nn. 10 e 102 di *SC*. Il primo si trova nell'art. 36 delle Costituzioni; il secondo nello stesso art. 89 che stiamo esaminando [cfr sotto]). In realtà il testo veramente pertinente è quello contenuto nel numero 12. In esso si legge che «la Liturgia delle Ore estende alle diverse ore del giorno *le prerogative* del mistero eucaristico» (la sottolineatura è nostra). La fonte di tale testo è il numero 5 del Decreto conciliare sul ministero e la vita dei presbiteri (cfr *PN* 12, nota 59).

Le Costituzioni preferiscono parlare di «grazia» del mistero eucaristico, cioè della comunione che in esso il cristiano stabilisce con Dio e con i fratelli nella Chiesa. «Principi e Norme per la Liturgia delle Ore» parlano invece di «*prerogative*» del mistero eucaristico, precisando, più avanti, nello stesso numero 12, che esse sono «la lode e il rendimento di grazie, la memoria dei misteri della salvezza, le suppliche e la pregustazione della gloria celeste». I due concetti, «grazia» e «*prerogative*», si completano a vicenda. La loro comprensione, mentre serve a far penetrare meglio il mistero eucaristico, offre la possibilità di una più completa valutazione della Liturgia delle Ore, con particolare riferimento alla sua dimensione «eucaristica».

Mantenendoci su tale linea, val la spesa sottolineare che lo stesso numero 12 di «Principi e Norme» presenta anche la Liturgia delle Ore come ottima preparazione alla celebrazione dell'Eucaristia.

3.1.2 Comunità e celebrazione della Liturgia delle Ore.

La Liturgia delle Ore non interessa soltanto il singolo salesiano, ma anche l'intera comunità. Si riferiscono proprio alla comunità le Costituzioni quando descrivono i sentimenti che devono accompagnare la celebrazione della Liturgia delle Ore e gli effetti da essa derivanti.

Il primo sentimento di cui si parla è quello della unione della comunità orante con Cristo e con la Chiesa. La Liturgia delle Ore è, infatti, innanzitutto preghiera di Cristo, sommo sacerdote della Nuova Alleanza; va, quindi, celebrata con Cristo e per Cristo (cfr *PN* 2, 10, 13, 17, 19). La Liturgia delle Ore è anche «la preghiera che Cristo unito al suo Corpo eleva al Padre» (*SC* 84; *PN* 15), «preghiera della Chiesa» (*PN* 2), quindi,

che «appartiene a tutto il Corpo della Chiesa, lo manifesta e influisce in esso» (PN 20). Non si può prescindere dalla dimensione cristologico-eclesiale della Liturgia delle Ore.

Altri sentimenti che deve esprimere la comunità celebrante: la lode e la supplica. Tali sentimenti corrispondono all'intima natura della Liturgia delle Ore. Essa è soprattutto preghiera di lode a Dio, suscitata dalla contemplazione delle meraviglie da Lui operate. Alla contemplazione e alla lode seguono la supplica e l'intercessione. Si chiede che Dio venga incontro alle necessità della Chiesa e dell'umanità, continuando a compiere le meraviglie del passato. La comunità salesiana dà alla sua lode e alla sua supplica una tonalità particolare, corrispondente alle sue contingenti situazioni di vita.

E quali gli effetti che la comunità si deve attendere dalla Liturgia delle Ore? Le Costituzioni ne sottolineano due.

Si rileva innanzitutto che nella Liturgia delle Ore si trova il nutrimento per crescere nella unione con Dio. Tale crescita — conviene ricordarlo — deve essere una costante gioiosa preoccupazione della comunità. Le Costituzioni avvalorano il loro accenno all'unione con Dio rimandando, in nota, all'articolo 3 della Costituzione conciliare sulla Chiesa. In realtà in tale articolo si parla dell'unità dei fedeli in Cristo nel contesto dell'efficacia del sacrificio-convito eucaristico. Ma il discorso può valere anche per la Liturgia delle Ore.

L'altro effetto della Liturgia delle Ore: la comunità «si mantiene attenta alla divina volontà». Questa si manifesta sia attraverso la proclamazione della Parola di Dio, sia attraverso la recita delle formule di preghiera. La comunità viene messa a confronto con la volontà di Dio, ne riceve stimolo e incoraggiamento per mantenere integra la sua identità.

3.1.3. Momenti celebrativi della Liturgia delle Ore.

La Liturgia delle Ore ha un certo ritmo di celebrazione. Essendo una preghiera caratterizzata dalla «orarietà», si realizza con la celebrazione delle cosiddette «Ore», distribuite lungo il corso dell'intera giornata (cfr PN 10,11). Anche a tale punto accennano le Costituzioni.

Si parla prima degli obblighi in materia che hanno i chierici in forza della loro ordinazione. Tale punto non era trattato nel testo delle Costituzioni approvato dal Capitolo Generale XXII. È stato introdotto dietro espressa richiesta della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, che ha ritenuto opportuna nelle Costituzioni la menzione degli obbli-

ghi dei chierici relativi alla Liturgia delle Ore (cfr ACG 66 - 1985 -, n. 312 [genn.-marz.], 65). In merito ad essi l'articolo delle Costituzioni rimanda, in nota, al canone 1174, §1 del Codice di diritto canonico. Tale canone rimanda, a sua volta, al canone 276, §2, 3°. La lettura dei due canoni va integrata con quella dei numeri 29 e 30 di «Principi e Norme per la Liturgia delle Ore».

Le Costituzioni indicano, poi, le due celebrazioni alle quali è impegnata ogni giorno la comunità: essa, si dice, «celebra le Lodi come preghiera del mattino e il Vespro come preghiera della sera». Tale dettaglio non si trovava nel corrispondente articolo 60 del testo provvisorio delle Costituzioni del 1972. Lo si trova invece nell'articolo 44 del testo provvisorio dei Regolamenti generali dello stesso anno. Dipende da tale articolo l'attuale dizione dell'articolo 89 delle Costituzioni.

Le due celebrazioni di Lodi e di Vespro costituiscono «il duplice cardine dell'Ufficio quotidiano, devono essere ritenute le Ore principali e come tale celebrate»: leggiamo così nella Costituzione conciliare sulla liturgia (art. 89a) e in «Principi e Norme per la Liturgia delle Ore» (n. 37).

La comunità, ci dicono ancora le Costituzioni, celebrerà tali due Ore «con la dignità e il fervore che Don Bosco raccomandava». La raccomandazione di Don Bosco va intesa riferita a tutte le forme di preghiera liturgica. È noto come nelle precedenti Costituzioni salesiane Don Bosco parlava di «pronuncia chiara, devota e distinta delle parole nei divini uffici» (C ediz. 1966, art. 153).

La norma costituzionale relativa alla celebrazione delle Lodi e del Vespro è ripresa nel numero 70 dei Regolamenti generali con le seguenti parole: «I soci celebreranno ogni giorno, possibilmente in comune, le Lodi e il Vespro». Non si può pensare che l'espressione «possibilmente in comune» voglia indebolire la chiara indicazione dell'articolo 89 delle Costituzioni, relativa alla celebrazione comunitaria. Bisogna ritenere che, pur restando affidata per principio alla comunità la celebrazione di Lodi e di Vespro, questa deve essere compiuta in forma privata da coloro che non possono compierla in comune, anche se non sono chierici. Resta, quindi, sempre in primo piano la celebrazione comunitaria delle due Ore, pur prevedendosi che qualcuno non possa parteciparvi e reciti in privato le due Ore. C'è da augurarsi che quel «possibilmente in comune», di per sé ragionevole, non si presti a «comode» interpretazioni della norma costituzionale.

Mettendo fuori discussione la priorità della celebrazione comunitaria di Lodi e di Vespro, può essere accettato quanto si dice subito dopo nell'articolo 70 dei Regolamenti generali, che, cioè, i salesiani al posto di Lodi e di Vespro «potranno recitare, secondo l'opportunità, altre preghiere». Si tratta, pensiamo, di un riconoscimento delle precedenti «preghiere del mattino e della sera» proprie della tradizione salesiana o di altri determinati formulari di preghiera in uso nelle varie regioni. Quando sembrerà opportuno, si potrà ricorrere ad esse. Riteniamo che ciò non possa verificarsi frequentemente, soprattutto se dovesse esservi interessata l'intera comunità. Ben inteso che in tali casi resta sempre per i chierici l'obbligo, derivante dall'ordinazione, di celebrare le Lodi e il Vespro.

Da quanto fin qui detto appare che i due commi dell'articolo 88 delle Costituzioni che trattano della Liturgia delle Ore, pur nella loro brevità, sono ricchi di insegnamenti per il salesiano. Egli sarà confermato, tra l'altro, nella stima per la Liturgia delle Ore. E si impegnerà sempre più a celebrarla degnamente, con attenzione e fervore, curando soprattutto che «la mente corrisponda alla voce» (SAN BENEDETTO *Regola*, capo 19; cfr anche SC 90). Sperimenterà anche che la Liturgia delle Ore è davvero fonte di pietà e di grazia divina, nutrimento della preghiera personale e dell'azione apostolica (cfr SC 86, 90; PN 18, 19).

3.2. *L'Anno liturgico*

Riportiamo il terzo e il quarto comma dell'articolo 89 delle Costituzioni.

(c) «La domenica è il giorno della gioia pasquale. Vissuta nel lavoro apostolico, nella pietà e in allegria, rinvigorisce la fiducia e l'ottimismo del salesiano».

(d) «Lungo l'anno liturgico, la commemorazione dei misteri del Signore fa della nostra vita un tempo di salvezza nella speranza (Nota 4: cfr SC 102)».

Questi due commi dell'articolo costituiscono una interessante novità del testo costituzionale del 1984.

Anche qui è supposta una certa qual conoscenza dei temi a cui si accenna. Il testo costituzionale, infatti, contiene soltanto brevissime indicazioni, prima su quell'elemento caratteristico dell'Anno liturgico, che è la domenica, e poi, più genericamente, sull'Anno liturgico stesso.

3.2.1. La domenica

Ci introduciamo nell'argomento ricordando che la Chiesa ha sempre attribuito una grande importanza alla domenica («il giorno del Signore»). Essa è la festa primordiale, la più antica, dei cristiani. Ha origine, infatti, come si ricava dalla tradizione apostolica, dallo stesso giorno della Risurrezione del Signore. È ritenuta anche il fondamento e il nucleo di tutto l'Anno liturgico (cfr SC 106).

Le Costituzioni nell'articolo 89 presentano innanzitutto la domenica in rapporto con la Pasqua del Signore, chiamandola «giorno della gioia pasquale». La domenica è consacrata al memoriale della beata Passione e della gloriosa Risurrezione di Gesù (cfr SC 102, 106). Prevale in essa il sentimento della gioia per il compimento del mistero della redenzione, a cui il cristiano ha la fortuna di partecipare mediante il suo inserimento nel Corpo mistico di Cristo. Il salesiano ha ben motivo di gioire, celebrando ogni domenica la pasqua settimanale. Oltre che sentire radicata nella Pasqua di Cristo la sua vocazione cristiana, egli è profondamente consapevole di partecipare più strettamente al mistero pasquale mediante l'osservanza dei consigli evangelici (cfr C 60). La sua vocazione salesiana, poi, lo mette nella felice condizione di comunicare ad altri, soprattutto ai giovani, il messaggio della Pasqua. Impronta di gioia la sua vita personale e il suo apostolato, memore che la gioia è un elemento costitutivo dello spirito salesiano (cfr C 17).

Dopo aver accentuato il carattere gioioso della domenica, le Costituzioni indicano al salesiano le modalità di valorizzazione della domenica, dicendo che essa deve essere «vissuta nel lavoro apostolico, nella pietà e in allegria». Il discorso è valido per tutti i cristiani; riveste, però, una particolare importanza per il salesiano, a causa della sua speciale condizione di vita.

Lavoro apostolico. Pensiamo che con tale espressione le Costituzioni si riferiscano alle varie forme di apostolato diretto. E allora la raccomandazione delle Costituzioni di vivere la domenica nel lavoro apostolico è certamente superflua per i salesiani che attendono ogni giorno a tali forme di apostolato. Essi avranno ancor più da fare la domenica.

La raccomandazione è invece molto opportuna per i salesiani che nei giorni feriali sono impegnati in altri settori. Sarà bene per loro staccarsi la domenica dalle ordinarie occupazioni di ogni giorno e darsi ad attività di carattere strettamente apostolico, anche per venire incontro alle maggiori richieste di lavoro apostolico proprie della domenica.

Resta pur vero per tutti quanto si afferma nel numero 106 della Costituzione conciliare sulla liturgia, che, cioè, la domenica deve essere «giorno di riposo dal lavoro». Si dovrà, quindi, fare in modo che per tutti la domenica abbia un certo clima distensivo che la distingua dai giorni feriali.

Pietà. Anche se il lavoro apostolico implica un certo esercizio della virtù della pietà, questa ha un settore di azione molto più vasto. Giustamente, quindi, le Costituzioni raccomandano al salesiano di vivere la domenica sia nel lavoro apostolico sia nella pietà. Il salesiano cercherà di santificare la domenica dando anche, secondo l'opportunità, il dovuto spazio in essa a qualche pratica che rientri direttamente nel campo della pietà cristiana o a qualche opera di misericordia.

Allegria. Vivere la domenica in allegria. Ritorna il tema della gioia, con particolare riferimento alle sue manifestazioni esterne. Il salesiano, ci dicono altrove le Costituzioni, è sempre lieto, diffonde la gioia, sa educare alla letizia della vita cristiana e al senso della festa, memore delle parole di Don Bosco: «Serviamo il Signore in santa allegria» (cfr C 17). Se questo è il clima abituale delle case salesiane, esso dovrà contrassegnare soprattutto la domenica.

Le Costituzioni, infine, accennano ad un particolare beneficio che proviene al salesiano da una degna celebrazione della domenica: il rinvigorismento della fiducia e dell'ottimismo. Il salesiano ne ha bisogno per superare le difficoltà che incontra nel compimento della sua missione e per presentarsi vero modello di fiducia e di ottimismo ai giovani.

3.2.2. Nel grande solco dell'Anno liturgico

Dopo aver accennato al giorno che settimanalmente imprime un caratteristico e inconfondibile ritmo all'Anno liturgico, il testo costituzionale rivolge la sua attenzione all'Anno liturgico considerato nel suo complesso. Il testo si ispira debolmente al numero 102 della Costituzione conciliare sulla liturgia (È questo uno dei due articoli della SC a cui rimandano le Costituzioni [cfr p. 19]).

1) «Commemorazione dei misteri del Signore».

Il primo punto di dottrina liturgica considerato è quello relativo alla natura dell'Anno liturgico. Si afferma che esso è «la commemorazione dei misteri del Signore». È il minimo che si può dire in merito, ma sufficiente per un primo approccio alla conoscenza dell'Anno liturgico. Per

uno sviluppo di questa sommaria indicazione non c'è di meglio che ricorrere al citato articolo 102 della Costituzione sulla liturgia. Lo si può sintetizzare così: durante l'Anno liturgico la Chiesa celebra il memoriale dell'opera della salvezza di Cristo Signore, facendone ripercorrere i vari momenti, altrettanti misteri dell'unico mistero di Cristo; una preferenza speciale viene riservata alla Pasqua di Cristo, centro e fondamento di tutto il mistero; i vari misteri vengono resi efficacemente presenti nelle celebrazioni liturgiche, perché i fedeli possano venirne a contatto e ricevere la grazia della salvezza in essi racchiusa.

Anche la nostra «Ratio fundamentalis» offre utili spunti per l'approfondimento di tale dottrina. Si dice che «I vari *periodi dell'anno liturgico* scandiscono le tappe della nostra conformazione a Cristo». Si aggiunge che la liturgia porta alla conoscenza e alla valorizzazione degli aspetti del mistero di Cristo rendendoli presenti «attraverso i contenuti del Lezionario, dell'Orazionale, dei vari segni, e mediante il suo tipico linguaggio poetico e concreto che parla alla mente come ai sensi» (FSDB p. 99, n. 102).

2) «Tempo di salvezza nella speranza».

Alle considerazioni sulla natura dell'Anno liturgico segue, nelle Costituzioni, un rilievo sull'influsso da esso esercitato in noi: «fa della nostra vita un tempo di salvezza nella speranza».

Il cristiano, celebrando durante l'Anno liturgico il mistero di Cristo, partecipa sempre più alla salvezza da esso derivante, progredendo nell'esercizio delle virtù cristiane. Ci sembra molto opportuna la speciale menzione della virtù della speranza fatta nelle Costituzioni. Serve a ricordare un elemento essenziale del ciclico itinerario compiuto durante ogni Anno liturgico: l'orientamento dinamico di tutto l'agire cristiano verso la meta definitiva dell'esistenza umana, orientamento che di anno in anno acquista dimensioni sempre più precise e sicure. Ciò vale per ogni cristiano.

Il salesiano ne terrà ben conto per testimoniare sempre la sua fedeltà al Signore e per saper essere un saggio educatore «che annuncia ai giovani “cieli nuovi e terra nuova” (Ap 21, 1), stimolando in loro gli impegni e la gioia della speranza» (C 63).

Il discorso fin qui fatto sull'Anno liturgico si presta ad un ulteriore sviluppo.

Possiamo innanzitutto ricordare, riprendendo il contenuto degli articoli 103-105 della Costituzione conciliare sulla liturgia, che nel corso

del ciclo annuale dei misteri di Cristo la Chiesa celebra anche i santi, in particolare la Vergine Maria, e completa la formazione dei fedeli per mezzo di varie pie pratiche. Questo rilievo ci permette di raccogliere qui altri elementi riguardanti l'Anno liturgico, presenti in vari articoli delle Costituzioni e dei Regolamenti generali.

3) Le celebrazioni mariane.

C 92 Rivolgiamo innanzitutto la nostra attenzione all'articolo 92 delle Costituzioni. Vi si tratta del posto che occupa la Vergine Maria «nella vita e nella preghiera del salesiano». In riferimento all'Anno liturgico di cui ci stiamo occupando, ci interessa l'accento contenuto nella parte conclusiva dell'articolo alla celebrazione delle feste della Madonna.

L'Anno liturgico è costellato di varie celebrazioni mariane. E giustamente, perché, come ci viene ricordato all'inizio dello stesso articolo, «Maria Madre di Dio, occupa un posto singolare nella storia della salvezza». Nel corso dell'Anno liturgico, memoriale del mistero della salvezza, la Chiesa ama contemplare accanto a Cristo Salvatore Colei che seppe cooperare generosamente all'opera della redenzione da Lui compiuta (cfr *LG* 61), meritando di essere «invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice» (*LG* 62). Le celebrazioni mariane dell'Anno liturgico sono particolari occasioni di approfondimento del mistero della salvezza. Il salesiano saprà ben valorizzarle.

R 74 Egli viene anche invitato, nello stesso articolo 92, alla recita quotidiana del rosario mariano. Questo accenno alla recita del rosario mancava nel testo delle Costituzioni approvato dal Capitolo Generale XXII. Era sembrato sufficiente ai Capitolari il richiamo al rosario contenuto nell'articolo 74 dei Regolamenti generali. L'indicazione relativa al rosario è stata introdotta successivamente nell'articolo 92 delle Costituzioni, in seguito a espressa richiesta della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (cfr *ACG* 66 - 1985 -, n. 312 [genn.-marz.], 65). Anche per il rosario, come per la celebrazione della Liturgia delle Ore da parte dei chierici (cfr p. 18), il Dicastero vaticano ha ritenuto opportuno che se ne facesse menzione nelle Costituzioni. L'importanza di tale pratica mariana per i religiosi è sottolineata dal fatto che il canone 663, §4 del Codice di diritto canonico la raccomanda loro espressamente.

Anche il rosario mariano è una di quelle pratiche di pietà che, secondo il dettato del già citato articolo 105 della Costituzione sulla liturgia, servono a completare durante l'Anno liturgico la formazione dei fedeli.

Paolo VI, nel numero 48 della Esortazione apostolica «*Marialis cultus*» (2-2-1974), ha sottolineato i rapporti che intercorrono tra la liturgia e il rosario, affermando, tra l'altro, che il rosario è «un pio esercizio che dalla liturgia ha tratto motivo e, se praticato secondo la ispirazione originaria, ad essa naturalmente conduce, pur senza varcarne la soglia».

Il salesiano, fedele alla tradizione di famiglia, avrà una grande stima per tale pratica di pietà mariana, servendosene ogni giorno per lo sviluppo della sua vita spirituale.

Le Costituzioni, sempre nell'articolo 92, considerano la recita quotidiana del rosario e la celebrazione delle feste mariane come altrettanti mezzi utili a stimolare il salesiano, «ad un'imitazione più convinta e personale» di Maria, nel quadro di una «devozione filiale e forte» per Lei.

R 74 Queste considerazioni sulla devozione mariana del salesiano vanno opportunamente completate con la lettura dell'articolo 74 dei Regolamenti generali. Ne sottolineiamo due punti che si riferiscono a quanto abbiamo detto precedentemente sull'argomento. Nel suddetto articolo il rosario mariano viene presentato come la preghiera «in cui Maria insegna ai suoi figli come unirsi ai misteri di Cristo». Chiara ed utile indicazione che serve a rilevare l'«orientamento nettamente cristologico» del rosario mariano (cfr PAOLO VI, *Esort. apost. «Marialis cultus»* 46).

L'articolo 74 dei Regolamenti generali contiene, poi, un accenno alla benedizione delle persone con l'invocazione di Maria Ausiliatrice. È un sacramentale (azione liturgica) che ha la sua origine nella profonda devozione di Don Bosco all'Ausiliatrice e di cui egli si servì con tanta fiducia e spesso. I Regolamenti generali ne raccomandano ai salesiani «l'uso frequente». Il rito può servire soprattutto a distinguere particolari giorni dell'Anno liturgico di intonazione mariana e la stessa «commemorazione mensile» di Maria Ausiliatrice (cfr R 74).

4) Le celebrazioni di santi e beati.

R 75 Un altro articolo dei Regolamenti generali che interessa il nostro discorso sull'Anno liturgico è l'articolo 75. Si trova in esso, tra l'altro, l'invito a celebrare «come ricorrenze di famiglia le feste dei nostri santi e beati».

C 9 Va riferito a questo punto dell'articolo dei Regolamenti generali il rimando, che si trova in margine ad esso, all'articolo 9 delle Costituzioni intitolato «Patroni e Protettori della nostra Società». Stralciamo da esso quanto ci interessa maggiormente: «...Don Bosco ha affidato la nostra Società in modo speciale, oltre che a Maria, costituita da lui patrona prin-

cipale, a san Giuseppe e a san Francesco di Sales... Veneriamo pure come protettori particolari san Domenico Savio..., e gli altri membri glorificati della nostra Famiglia». Tra questi ultimi c'è anche naturalmente san Giovanni Bosco, Fondatore della Società Salesiana. Egli era nominato espressamente nel corrispondente articolo 8 del testo provvisorio delle Costituzioni del 1972.

Va interpretata alla luce dell'articolo 9 delle Costituzioni l'espressione "le feste dei nostri santi e beati" incontrata nell'articolo 75 dei Regolamenti generali. La lista completa delle «celebrazioni salesiane» si trova nel calendario liturgico proprio salesiano (Cfr A. CUVA, *Il Calendario e il Proprio salesiani. Rassegna cronistorica*, in: *Salesianum* 47 - 1985 -, 231-252). È proprio grazie a tali celebrazioni sparse nel corso dell'Anno liturgico che questo acquista per il salesiano un aspetto caratteristico. Egli viene invitato ad un particolare confronto con il mistero pasquale di Cristo proclamato nelle celebrazioni salesiane e a trarre profitto dalla imitazione degli esempi dei santi e beati di famiglia celebrati e dalla loro intercessione.

5) La penitenza quaresimale.

E, infine, un altro articolo dei Regolamenti generali che riguarda indirettamente la liturgia, parlandoci di una pia pratica caratteristica della quaresima, uno dei tempi forti o privilegiati dell'Anno liturgico. È l'articolo 73. Vi leggiamo: «Nella quaresima la comunità stabilisca qualche pratica comunitaria di mortificazione che aiuti a prepararsi alla Pasqua e ad aprirsi a una più intensa condivisione con i poveri».

Abbiamo accennato al valore attribuito dalla Costituzione conciliare sulla liturgia, nell'articolo 105, alle pie pratiche, nel contesto generale dell'Anno liturgico. L'articolo 73 dei Regolamenti generali accenna alla pia pratica della penitenza, caratteristica della quaresima, considerandola anche in rapporto alla pratica della misericordia per i poveri.

L'articolo si ispira alla Costituzione sulla liturgia. Si parla in essa della necessità di mettere in evidenza la caratteristica penitenziale della quaresima, perché questa disponga convenientemente alla celebrazione del mistero pasquale (cfr SC 109). Si insiste anche perché «la penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale» (SC 110).

L'articolo dei Regolamenti può interessare anche per il richiamo alla penitenza comunitaria da esercitare tutti i venerdì dell'anno.

C 90 Nello stesso articolo 73 dei Regolamenti generali si rimanda, in margine, all'articolo 90 delle Costituzioni, da noi già precedentemente esaminato. Vedevamo in tale articolo delle Costituzioni il rapporto esistente tra il sacramento della Riconciliazione e l'impegno penitenziale del singolo salesiano e dell'intera comunità.

L'attenzione rivolta dal salesiano a questo particolare aspetto della vita cristiana e religiosa gli otterrà di conformarsi sempre più al mistero pasquale di Cristo. Seguirà il Maestro sulla via della croce per partecipare alla gloria della sua risurrezione.

L'insieme dei vari punti riguardanti l'Anno liturgico, toccati nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali, offrono un buon materiale alla meditazione del salesiano. Sapendosene ben servire e rafforzando così la dimensione liturgica della sua vita spirituale, crescerà nella fedeltà alla sua speciale vocazione per un degno servizio a Cristo e alla sua Chiesa secondo il carisma salesiano.

4. «Parola di Dio - preghiera» nella vita salesiana

(C 36, 37, 45, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95; R 7, 47, 76, 77, 174)

La liturgia è sostanziata di Parola di Dio e di preghiera, realizzandosi come mirabile dialogo tra Dio e l'uomo.

C 33 Abbiamo già accennato a questo tema quando, trattando dell'Eucaristia, abbiamo citato quel brano dell'articolo 33 della Costituzione conciliare sulla liturgia nel quale si parla appunto del dialogo che si instaura, nella liturgia, tra Dio che fa risuonare la sua parola e i fedeli che rispondono con il canto e la preghiera.

Parola di Dio e preghiera: due elementi di capitale importanza nella vita cristiana, sia nel campo strettamente liturgico sia fuori di esso. Anche il salesiano deve tenerli ben presenti nella sua vita di ogni giorno. L'argomento merita di essere sviluppato. Lo trattiamo in modo unitario, raccogliendo quanto su di esso si dice nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali, anche se in un contesto generico, non propriamente liturgico. Sarà facile applicare al settore liturgico quanto si dice genericamente sull'argomento.

4.1. *Comunità fondata sul rapporto «Parola di Dio - preghiera».*

L'importanza che riveste il rapporto «Parola di Dio - preghiera» per la comunità salesiana è ben recepita nelle nostre Costituzioni. Ne parla esplicitamente l'articolo 85; vi accennano altri articoli.

C 85 Proprio con l'articolo 85 ha inizio il capitolo VII delle Costituzioni che tratta il tema «In dialogo con il Signore». L'articolo è intitolato: «Il dono della preghiera». Dopo una breve introduzione si rileva che «Dio raduna la nostra comunità e la tiene unita con il suo invito, la sua Parola, il suo amore». È importante sottolineare il primato della iniziativa divina. A tale primato si accenna anche nell'articolo 50 delle Costituzioni, dove si legge che «Dio ci chiama a vivere in comunità».

C 50 La comunità, consapevole della predilezione di Dio nei suoi riguardi, si impegna a rispondere a Dio, soprattutto con la preghiera. Quando prega, la comunità salesiana risponde all'invito di Dio — ci dice ancora l'articolo 85.

Si precisa anche in esso che la comunità, pregando, «ravviva la coscienza della sua intima e vitale relazione con Dio e della sua missione di salvezza, facendo propria l'invocazione di Don Bosco: "Da mihi animas, cetera tolle"». Viene a stabilirsi così un vero dialogo tra Dio e la comunità. Essa ne resta profondamente influenzata. La sua stessa attività apostolica ne risulta avvantaggiata. Tutto ciò vale in modo particolare quando il dialogo «Dio-comunità», fondato sulla Parola di Dio e la preghiera, si instaura nella liturgia.

C 87 Un'eco dell'articolo 85 delle Costituzioni si ha nel successivo articolo 87, già da noi incontrato precedentemente. Intitolato «Comunità in ascolto della Parola», avverte, tra l'altro, che «Il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della Parola del Dio vivente» e che «La Parola ascoltata con fede è per noi fonte di vita spirituale, alimento per la preghiera...».

L'esame del rapporto «Parola di Dio - preghiera» può essere ulteriormente illuminato ricordando quanto abbiamo già detto dell'efficacia che ha la Parola di Dio in alcuni specifici settori. La Parola di Dio, unitamente all'Eucaristia, ci rende sempre più attenti nella pratica dell'obbedienza (cfr C 66) e della castità (cfr C 84); la Parola di Dio è anche stimolo ad una continua conversione (cfr C 90).

I salesiani cercheranno allora di valorizzare al massimo la Parola di Dio nelle sue varie forme di ascolto, rispondendo ad essa con una filiale e ardente preghiera. Si impegneranno anche, tra l'altro, a pren-

dere in debita considerazione quelle «occasioni particolari di ascolto della Parola di Dio» costituite dai ritiri mensili e dagli esercizi spirituali annuali (cfr C 91).

4.2. *La preghiera salesiana.*

Alla luce degli articoli 85 e 87 delle Costituzioni abbiamo considerato la preghiera nel contesto del dialogo tra Dio e l'uomo, come adeguata risposta alla Parola di Dio. L'importanza dell'argomento ci suggerisce di presentare altri punti delle Costituzioni e dei Regolamenti generali nei quali si parla della preghiera, con ovvio riferimento alle condizioni di vita del salesiano.

C 12 Può costituire una buona premessa ricordare con l'articolo 12 delle Costituzioni che il salesiano avverte «l'esigenza di pregare senza sosta in dialogo semplice e cordiale con il Cristo vivo e con il Padre che sente vicino». Merita di essere sottolineato in tale articolo l'accento alla dimensione contemplativa che il salesiano, sull'esempio di Don Bosco, deve dare alla sua vita attiva. Egli deve essere «contemplativo nell'azione».

Ma gli elementi più interessanti per la nostra riflessione li troviamo nel capitolo VII delle Costituzioni, già più volte esaminato in altri contesti.

C 86 Attira in modo particolare la nostra attenzione l'articolo 86, che porta il titolo «La preghiera salesiana». All'inizio dell'articolo viene nuovamente proposto, come nell'articolo 12, il modello di preghiera a cui deve guardare il salesiano: Don Bosco. Si tratteggia l'esemplarità del santo Fondatore in tale settore, dicendo che egli, «Docile allo Spirito Santo,... visse l'esperienza di una preghiera umile, fiduciosa e apostolica, che congiungeva spontaneamente l'orazione con la vita».

Se ne ricavano alcune conseguenze che riguardano il nostro apostolato tra i giovani. Si impara innanzitutto da Don Bosco «a riconoscere l'azione della grazia nella vita dei giovani». Si è allora portati alla preghiera. Si prega per i giovani, perché si compia in loro il disegno del Padre; si prega con i giovani, per testimoniare loro la fede e condividere con essi la stessa speranza di salvezza.

Vengono anche indicate alcune qualità della preghiera salesiana. Essa è detta «gioiosa e creativa, semplice e profonda». Si accenna, poi, alla sua idoneità ad essere partecipata comunitariamente. Con riferimento alla fusione, riscontrata prima in Don Bosco, tra orazione e vita, si aggiunge che la preghiera del salesiano «è aderente alla vita e si prolunga in essa».

C 92 Andando avanti nell'esame del capitolo VII delle Costituzioni, troviamo nell'articolo 92 uno spunto interessante per l'approfondimento del nostro tema. In tale articolo viene presentata come modello di preghiera la Vergine Santissima. Accanto al primo modello di preghiera, Don Bosco, presentatoci negli articoli 12 e 86, ecco un secondo modello di gran lunga superiore, Maria. Specchiandosi in Lei, il cristiano trova il segreto per qualificare al massimo, evangelicamente, il suo colloquio con Dio. Lo stesso saprà fare il salesiano per caratterizzare sempre più la sua speciale vocazione alla preghiera.

C 93 Il seguente articolo 93 delle Costituzioni, intitolato «La preghiera personale», ci porta a considerare una delle note che deve presentare qualsiasi preghiera per essere realmente tale, la nota della personalità.

La preghiera è personale quando corrisponde al temperamento proprio di ognuno, alle sue disposizioni interiori, anche le più segrete. La nota della personalità deve essere presente sia nella preghiera individuale sia in quella comunitaria.

Purtroppo, a causa della nostra superficialità e della nostra disattenzione, siamo esposti al pericolo di spersonalizzare sia la preghiera individuale, sia, soprattutto, quella comunitaria. Quante preghiere sono allora soltanto apparenti o molto fiacche, anche nell'ambito liturgico. Non si è presenti, o si è presenti solo insufficientemente, con la persona: con lo spirito, mente e cuore, e con il corpo. Anche la dimensione corporale va curata, soprattutto nella preghiera comunitaria.

Molto opportuno, quindi, il rilievo dato alla personalità della preghiera nell'articolo 93 delle Costituzioni. Interessano il nostro tema i primi due commi.

La personalità della preghiera viene vista in funzione della comunità. Si dice infatti: «Potremo formare comunità che pregano solo se diventiamo personalmente uomini di preghiera». Ciò vuol dire che la preghiera della comunità sarà veramente preghiera se sarà fusione, la più perfetta possibile, della preghiera personale dei singoli.

Viene, poi, indicato che cosa devono fare in concreto i singoli perché si possa dire che essi pregano nel senso più reale e vero del termine. Ognuno, dicono le Costituzioni, deve «esprimere nell'intimo il suo modo personale di essere figlio di Dio, manifestargli la sua gratitudine, confidargli i desideri e le preoccupazioni apostoliche». In altre parole, la preghiera dei singoli, più che essere semplice movimento di labbra o pura espressione gestuale, deve essere azione dello spirito. Più sarà tale, più ve-

ritiere e ricche ne saranno le espressioni esteriori. Sarà necessario assicurare la nota della personalità alla preghiera individuale, perché essa si rifletta quasi inavvertitamente nella preghiera comunitaria, specie se liturgica.

C 95 Ancora in un altro articolo delle Costituzioni c'è qualche elemento utile per la piena comprensione della preghiera. Si tratta dell'articolo 95 intitolato «La vita come preghiera». Quanto vi si afferma è valevole in genere per la vita cristiana, ma lo si considera soprattutto in «chiave salesiana». Viene indicato in che modo il salesiano deve impegnare continuamente di preghiera la sua vita, assolvendo gli impegni di ogni giorno con piena attenzione alle persone e agli avvenimenti.

Ci limitiamo a sottolineare un punto dell'articolo, quello dove si dice che «Il bisogno di Dio, avvertito nell'impegno apostolico, lo porta [il salesiano] a celebrare la liturgia della vita». Naturalmente qui il termine «liturgia» è preso in un senso molto improprio, ben distinto dal suo senso tecnico, quello consacrato nell'articolo 7 della Costituzione conciliare sulla liturgia.

L'espressione «liturgia della vita» si ispira ad un brano della costituzione apostolica «Laudis canticum» di Paolo VI (1-11-1970), dove si legge: «L'intera vita dei fedeli..., attraverso le singole ore del giorno e della notte è *quasi* [nostra sottolineatura] una "leitourgia", mediante la quale essi si dedicano in servizio di amore a Dio e agli uomini, aderendo all'azione di Cristo che con la sua dimora tra noi e con l'offerta di se stesso, ha santificato la vita di tutti gli uomini».

Anche il salesiano deve dare una intonazione culturale alla sua vita, spendendola «in servizio di amore a Dio e agli uomini», trasformandola in preghiera. Glielo ricordava già un testo dei precedenti Regolamenti della Società Salesiana (ediz. 1924, art. 291), riportato nello stesso articolo 95 delle nuove Costituzioni. Vi si parla di «quella operosità instancabile, santificata dalla preghiera e dall'unione con Dio, che dev'essere la caratteristica dei figli di san Giovanni Bosco». Santificando le sue ordinarie occupazioni con la preghiera, il salesiano si manterrà sempre in perfetta sintonia con la liturgia; estenderà l'efficacia delle azioni liturgiche a tutta la sua giornata; si preparerà degnamente ad essa.

R 69 L'importanza attribuita nelle Costituzioni alla preghiera trova conferma in alcuni articoli dei Regolamenti generali. L'articolo 69 parla della «programmazione dei ritmi di preghiera» che deve essere fatta, all'inizio di ogni anno, in ogni comunità. Tale norma trova eco e completamento

R 174 nell'articolo 174 che dà incarico al direttore di programmare con la comunità «l'attuazione e la verifica periodica della vita di preghiera». L'articolo 77, infine, stabilisce che la vita comunitaria di preghiera abbia una guida pratica in un apposito manuale. L'intento che si intende raggiungere con queste norme è di garantire ai singoli confratelli e alle comunità un vero stile di preghiera. Avrà la giusta preferenza la preghiera liturgica.

R 77 A complemento dei dati sulla preghiera salesiana ricavati dal settore delle Costituzioni che trattano proprio di tale tema, si può sottolineare una particolare forma di preghiera che deve stare a cuore al salesiano, la preghiera di suffragio per i defunti.

C 94 Di essa si parla in uno degli articoli del menzionato settore delle Costituzioni, precisamente nell'articolo 94, intitolato «La memoria dei confratelli defunti». In tale articolo si dice che i salesiani, «Uniti in uno scambio di beni spirituali» «con i fratelli che riposano nella pace di Cristo», offrono «con riconoscenza per loro i suffragi prescritti». Si faccia attenzione al rimando che si fa, in margine all'articolo, agli articoli 47 e 76 dei Regolamenti generali.

R 47 Nell'articolo 47 si determina che ogni comunità salesiana deve avere un particolare ricordo per i confratelli defunti e stabilire «il momento più opportuno per la lettura quotidiana del necrologio in una pratica comunitaria».

R 76 Nell'articolo 76 si delibera che i salesiani esprimano «amore e riconoscenza ai confratelli, parenti e benefattori chiamati da Dio all'eternità, con preghiere personali e comunitarie di suffragio». Segue nell'articolo l'elenco delle circostanze in cui si deve celebrare la santa Messa in suffragio dei defunti. Tra tali circostanze meritano di esser menzionate quelle del 1° febbraio, del 13 novembre e del 25 novembre, alle quali è legata la celebrazione di sante Messe, rispettivamente per i confratelli defunti, per i benefattori e i componenti defunti della Famiglia salesiana, per i genitori defunti dei confratelli. Queste indicazioni servono a illustrare un particolare aspetto della preghiera salesiana.

4.3 *Attività specifiche del salesiano.*

Il discorso svolto fino adesso sull'ascolto della Parola di Dio e sulla preghiera può essere ampliato raccogliendo alcuni altri dati su corrispondenti specifiche attività del salesiano, contenuti nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali.

Diamo la precedenza all'articolo 36 delle Costituzioni, intitolato "Iniziazione alla vita liturgica". «La "vita liturgica" viene qui considerata nella sua ampiezza. Il nostro compito è di "iniziarvi" i nostri destinatari...: questo verbo richiama l'attenzione pastorale della "iniziazione" ai misteri culturali cristiani: i battezzati hanno bisogno di guide che li introducano e li guidino su questi sentieri dei segni sacri» (J. AUBRY, *Una via che conduce all'amore*, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1974, 142).

All'inizio dell'articolo 36 si trova l'invito a «iniziare» i giovani alla partecipazione cosciente e attiva alla liturgia della Chiesa, «culmine e fonte di tutta la vita cristiana». Per quest'ultima espressione le Costituzioni rimandano all'articolo 10 della Costituzione conciliare sulla liturgia (cfr p. 19).

In tale articolo della Costituzione si legge l'ormai classico testo: «la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù».

Se la liturgia ha una tale importanza nella vita della Chiesa, tutti i cristiani dovranno tenerla nel debito conto, in modo particolare gli operatori pastorali. Questi ultimi si sforzeranno per ottenere la partecipazione dei fedeli alla liturgia, memori che «È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano... ha diritto e dovere in forza del Battesimo» (SC 14; cfr anche SC 19). Anche i salesiani, «inviati ai giovani» per offrire loro un «servizio educativo pastorale», si impegneranno nel settore della iniziazione liturgica. (*Inviati ai giovani* è il titolo del cap. IV delle Costituzioni. Cfr anche titoli della Parte II delle Costituzioni e della Parte I dei Regolamenti generali. *Il nostro servizio educativo pastorale* è il titolo premesso agli artt. 31-39 delle Costituzioni e agli artt. 4-10 dei Regolamenti generali).

Primo momento della iniziazione sarà la catechesi previa all'elemento «liturgia». La più naturale espressione della iniziazione si avrà poi, come dicono le Costituzioni nella seconda parte dell'articolo 36, quando i salesiani celebreranno insieme con i giovani «l'incontro con Cristo nell'ascolto della Parola, nella preghiera e nei sacramenti». Torna il discorso sull'ascolto della Parola di Dio e sulla preghiera che tanta parte hanno anche, e in modo privilegiato, nelle azioni liturgiche. Si accenna ai sacramenti, speciali azioni liturgiche, ricche anch'esse di Parola di Dio e di preghiera.

Nell'ultima parte dell'articolo viene fatta, poi, un'ovvia particolare menzione dei sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione. Dell'una e dell'altra si dice che, «celebrate assiduamente, offrono risorse di eccezionale valore per l'educazione alla libertà cristiana, alla conversione del cuore e allo spirito di condivisione e di servizio nella comunità ecclesiale».

Ciò si deve intendere sia dei salesiani sia dei giovani affidati alle loro cure. Ma il testo costituzionale va considerato in funzione prevalentemente pedagogica. Si deve vedere in esso un richiamo ad un basilare principio della pedagogia salesiana. Come sappiamo, Don Bosco l'ha voluta solidamente fondata sull'Eucaristia e sulla Confessione (Cfr SAN GIOVANNI BOSCO, *Il sistema preventivo...*, 2, IV, in: OE 29, 103-104). Alle ricche risorse da esse offerte dovranno attingere salesiani e giovani per realizzare di comune accordo quel «progetto di promozione integrale dell'uomo» a cui mira la missione salesiana (cfr C 31).

R 7 Il rimando all'articolo 7 dei Regolamenti generali, che si trova in margine all'articolo 36, è giustificato per il fatto che si tratta in esso del nucleo centrale del progetto educativo pastorale. Ne ripareremo più avanti.

C 37 In questo contesto acquista un significato speciale quanto affermano le Costituzioni nell'articolo seguente, l'articolo 37. Si parla in esso dell'orientamento dei giovani alle scelte vocazionali, fondate sulla loro condizione di battezzati. Tale orientamento viene considerato come opera di collaborazione del salesiano al disegno di Dio e coronamento di tutta la sua azione educativa pastorale. Come primo mezzo di riuscita viene indicata la preghiera. È ancora la preghiera a tornare alla ribalta. Il salesiano saprà fare tesoro di questi continui richiami alla preghiera.

C 45 Sempre in relazione all'argomento che stiamo trattando sarà utile segnalare ancora quanto si dice nell'articolo 45 delle Costituzioni su un particolare aspetto dell'attività dei salesiani presbiteri e diaconi. Si sottolinea lo speciale apporto da essi dato al comune lavoro di promozione e di educazione alla fede, grazie alla specificità del loro ministero, presbiterale o diaconale, che li rende segni di Cristo pastore.

Essi danno tale apporto «particolarmente con la predicazione del Vangelo e l'azione sacramentale». La predicazione del Vangelo ha il suo esercizio privilegiato durante le celebrazioni liturgiche; l'azione sacramentale si situa sul piano strettamente liturgico. Presbiteri e diaconi attenderanno al loro ministero, presbiterale o diaconale, rivolgendo una

speciale attenzione alle sue attuazioni liturgiche, sicuri di dare così un efficace contributo all'adempimento della missione apostolica affidata alle comunità.

Possiamo concludere il presente argomento ricordando che «il nostro servizio educativo pastorale» sarà tanto più efficace quanto più precisa sarà l'elaborazione del «progetto» di cui si parla negli articoli 4-7 dei Regolamenti generali.

R 7 Merita di essere sottolineato l'articolo 7, al quale, come già ricordavamo, rimanda, in margine, l'articolo 36 delle Costituzioni che tratta della iniziazione dei giovani alla vita liturgica. Nell'articolo 7 dei Regolamenti viene indicato come «nucleo centrale del progetto» «un piano esplicito di educazione alla fede che accompagni i giovani nel loro sviluppo e coordini le diverse forme di catechesi, le celebrazioni e gli impegni apostolici». Anche le celebrazioni liturgiche dovranno avere un posto ben preciso in tale piano educativo pastorale.

Parola di Dio, preghiera, sacramenti: tre elementi fondamentali di quel continuo processo formativo che deve portare il cristiano a configurarsi sempre più al mistero di Cristo Salvatore. Il salesiano farà pieno affidamento su ognuno di essi per la sua personale formazione e per il pieno raggiungimento delle scelte educativo-pastorali assegnate dalla bontà di Dio alle comunità salesiane.

5. La professione religiosa (C 3, 23, 24, 59)

Trattiamo qui a parte della professione religiosa, dell'azione liturgica, cioè, mediante la quale il cristiano consacra sé stesso in modo speciale a Dio, impegnandosi con voto, in una società riconosciuta dalla Chiesa, all'osservanza dei tre consigli evangelici per seguire più da vicino Cristo vergine, povero, obbediente (cfr *PC* 1; *LG* 43-46; *CIC*, cann. 573, §1; 607, §2; 654).

La professione religiosa appartiene alla categoria liturgica dei «sacramentali», cioè, di quei «segni sacri», istituiti dalla Chiesa, «per mezzo dei quali, ad imitazione dei Sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali» (*SC* 60).

La speciale natura del sacramentale della professione religiosa è ben delineata nell'articolo 45 della Costituzione conciliare sulla Chiesa con queste parole: «La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità di uno stato canonico, ma anche con la sua azione liturgica la presenta come stato consacrato a Dio. La stessa Chiesa infatti, con l'autorità affidatale da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio con la sua preghiera pubblica i soccorsi della sua grazia, li raccomanda a Dio e impartisce loro la benedizione spirituale, associando la loro oblazione al sacrificio eucaristico (cfr anche LG 44; SC 80; CONGR. PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Nota «*Mutuae relationes*» - 14-5-1978 -, 8).

C 23 Le Costituzioni salesiane accennano alla dimensione liturgica della professione religiosa nell'articolo 23 quando dicono che il salesiano viene con essa consacrato più intimamente al servizio di Dio mediante il ministero della Chiesa.

Lo speciale valore liturgico del richiamo al ministero della Chiesa è ben chiaro alla luce del brano dell'articolo 45 della Costituzione sulla Chiesa poco fa riportato (cfr CIC, cann. 654. L'art. 23 delle Costituzioni rimanda in nota a «*Mutuae relationes*» 8 e a LG 44. Nel primo documento si cita parte del brano dell'art. 45 di LG da noi surriportato). Questo accenno alla liturgicità dell'atto della professione religiosa mancava nel corrispondente articolo 73 del testo provvisorio delle Costituzioni del 1972. Costituisce una gradita novità del nuovo testo dell'articolo.

C 24 La natura liturgica della professione religiosa si riflette nella formula di professione riportata nell'articolo 24 delle Costituzioni. È una vera formula liturgica, che fa parte dell'intera azione liturgica della professione religiosa.

A due particolari aspetti della professione religiosa accennano gli articoli 3 e 59 delle Costituzioni.

C 3 Nell'articolo 3 si legge: «Con la professione religiosa offriamo a Dio noi stessi». La professione religiosa è realmente uno speciale atto di offerta a Dio, ordinariamente collegato con il sacrificio eucaristico. Lo stesso articolo specifica lo scopo di questa offerta: «per camminare al seguito di Cristo e lavorare con Lui alla costruzione del Regno».

C 59 L'articolo 59 indica uno speciale effetto dell'azione liturgica della professione religiosa salesiana: «incorpora il salesiano nella Società» [salesiana] (cfr CIC, can. 654). Il salesiano diventa così, si legge ancora nello

stesso articolo, «partecipe della comunione di spirito, di testimonianza e di servizio» che la Società salesiana «vive nella Chiesa universale».

Da queste considerazioni si può ricavare che la vita liturgica del salesiano trova uno dei suoi fondamenti nella professione religiosa da lui emessa e poi vissuta con costanza e fedeltà. La speciale virtù che da essa continuamente promana contribuirà a rendere il salesiano sempre più idoneo al compimento del suo servizio liturgico e dell'intera sua missione.

Conclusioni

«La liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale»: così Paolo VI, il 4 dicembre 1963, a commento della promulgazione della Costituzione conciliare sulla sacra liturgia (cfr *AAS* 56 - 1964 -, 34). Con tali parole egli intendeva invitare tutta la Chiesa a nutrire una grande stima per la liturgia. E giustamente. Essa è, infatti, esercizio del sacerdozio di Cristo nella Chiesa a lode di Dio e a santificazione dei fedeli.

La riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II ha cercato di mettere in luce la grandezza della liturgia e di renderla più efficace.

I salesiani, figli devoti della Chiesa, si sentono particolarmente interessati al settore liturgico per realizzare sempre più e meglio la loro specifica consacrazione-missione, soprattutto in vista dell'apostolato che devono svolgere tra i giovani.

Resta per loro attuale l'impegno formulato durante il Capitolo generale speciale: «Fedeli agli esempi di Don Bosco che ai suoi tempi appariva ed era un vero innovatore nell'ambito della Liturgia giovanile, accogliamo con vero entusiasmo e *facciamo operativamente nostri gli indirizzi e le linee rinnovatrici della Chiesa oggi nel campo liturgico* (CGS p. 346, n. 544).

Tale impegno ha acquistato nuovo vigore nel clima di rinnovato interesse per il Concilio Vaticano II, suscitato dal Sinodo dei Vescovi tenutosi nel 1985 per commemorare il ventesimo anniversario della conclusione dello stesso Concilio (cfr A. CUVÀ, *La liturgia alla seconda Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi. Documentazione*, in *Notitiae* 22 -1986 -, 13-30).

I salesiani troveranno nelle nuove Costituzioni e nei nuovi Regolamenti generali un efficace sprone ad una continua fedeltà a tale impegno, grazie alle indicazioni di carattere liturgico in essi contenute, molto più ricche e pertinenti rispetto a quelle del precedente testo delle Costituzioni e dei Regolamenti. Ispireranno ad esse la loro vita liturgica, a livello individuale e comunitario. Ed anche questo servirà loro per una sempre più piena adesione al carisma del santo Fondatore e Padre.

Pensiamo di poter porre fine al nostro studio applicando alla vita salesiana in genere quanto si dice nella nostra «Ratio fundamentalis» sulla dimensione liturgico-celebrativa della formazione specifica del salesiano presbitero: «L'attenzione alla dimensione liturgico-celebrativa aiuta a comprendere come l'insieme degli elementi propri della vita religiosa si ritrovino nelle azioni liturgiche, e come si debba fare riferimento alla liturgia quale punto unificante di ogni formazione cristiana e religiosa integrale. In questa prospettiva le celebrazioni liturgico-sacramentali sono curate e attuate quale espressione di vera e intensa vita religiosa salesiana» (FSDB p. 242, n. 449). Per tutti i salesiani queste indicazioni costituiscono uno dei punti di riferimento per la completa verifica della loro identità congregazionale.